



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/05/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LO MANTO VINCENZA, Presidente

DEMONTIS SERGIO, Relatore

CASTIGLIA GIULIANO, Giudice

in data 10/05/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1122/2021 depositato il 05/07/2021

proposto da

Francesco Allotta - LLTFNC61L10G273Z

Difeso da

Stefano Mandala' - MNDSFN73A24G273J

ed elettivamente domiciliato presso stefanomandala@pecavvpa.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA

elettivamente domiciliato presso dp.palermo@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21005008558 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2020

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ALLOTTA Francesco proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato, avente ad oggetto la cessione di diritti edificatori autenticato nelle firme dal ricorrente, con cui è stato chiesto il pagamento di euro 50,00 per imposta catastale.

Eccepisce parte ricorrente: a) nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per violazione delle disposizioni in materia di imposta catastale: art. 10 del D.LGS 347/90 e art. 3 d.P.R. 650/72; b) nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 23 della Costituzione.

L'Agenzia delle Entrate, ritualmente citata, chiedeva il rigetto del ricorso.

Con memorie illustrative parte ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.

All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso, ritiene la Corte che la cessione di diritti edificatori sia in tutto e per tutto assimilabile al trasferimento di un diritto reale e, pertanto, sia soggetta all'imposta in rassegna.

Tanto si desume dal tenore letterale dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86 (così come modificato dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs n. 23/2011) e dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs n. 23 del 2011.

A ciò si aggiunga che l'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 assimila espressamente il contratto di cessione di cubatura alla costituzione di un diritto reale, prevedendo espressamente l'obbligo di trascrizione dello stesso.

Infondato deve pertanto ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, non potendosi in alcun modo configurare violazione dell'art. 23 della Costituzione nell'esercizio di una legittima pretesa impositiva.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

